



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

*Settore Risorse Economiche
Servizio Tributi e Tariffe*

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(Art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.)

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 15, in data 29.02.2000, esecutivo
Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con atto n. 46, in data 19/4/2001, esecutivo
Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con atto n. 22, in data 26/3/2007, esecutivo
Modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con atto n. 7, in data 26/3/2019 esecutivo

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., contiene norme di disciplina generale dei tributi di competenza del Comune, fermo restando per ogni singolo tributo la disciplina specifica.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2

Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o futura.
2. Le attuali entrate tributarie sono le seguenti:
 - Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
 - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.);
 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.), limitatamente alla fase di riscossione;
 - Addizionale Comunale all'IRPEF;
 - Imposta di scopo.

Art. 2 Bis

Imposta di scopo

1. L'imposta di scopo è destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dal Comune, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, tra quelle indicate al successivo comma 5.

2. Il Consiglio Comunale, con specifica deliberazione da adottarsi entro il termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, determina:
 - l'opera pubblica da realizzare;
 - l'ammontare della spesa da finanziare;
 - l'aliquota e la durata dell'imposta;
 - l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a quello stabilito dalla legge.
3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per il periodo massimo stabilito dalla legge ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima stabilita dalla legge.
4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
5. L'imposta può essere destinata per le seguenti opere pubbliche:
 - a) opere per il trasporto pubblico urbano;
 - b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
 - c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
 - d) opere di sistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
 - e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
 - f) opere di restauro;
 - g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
 - h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti mussali e biblioteche;
 - i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore alla percentuale stabilita dalla legge sull'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Art. 3 **Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione da assumersi entro il termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, determina:
 - le aliquote, le detrazioni e le esenzioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nei limiti previsti dalla legge;
 - la variazione dell'aliquota e le esenzioni relative alla compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, nei limiti previsti dalla legge.
2. La Giunta Comunale, se non diversamente stabilito dalla legge, con deliberazione da assumersi entro il termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, determina le aliquote e tariffe degli altri tributi comunali, nei limiti previsti dalla legge.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote, le detrazioni, le variazioni, le riduzioni e le esenzioni approvate o applicate per l'anno precedente.

Art. 4

Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, valgono le specifiche disposizioni normative e regolamentari dei singoli tributi, vigenti in materia.

Art. 4 bis

Informazione del contribuente

1. L'Amministrazione Comunale deve assumere, oltre agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, idonee iniziative volte a consentire la conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tributi comunali.
2. Per idonee iniziative si intendono, tra l'altro:
 - a) diffusione delle disposizioni a mezzo stampa su quotidiani o periodici maggiormente presenti sul territorio comunale;
 - b) pubblicazione sul sito Internet del Comune dei testi delle disposizioni e della modulistica relativa alla materia fiscale e tributaria.

Art. 4 ter

Esimente per violazioni formali

1. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Titolo II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.
 - a) gestione diretta in economia, anche nelle forme associate ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara a società miste, per la gestione presso altri Comuni, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., o agli Agenti della Riscossione di cui al D. Lgs. n. 112 del 13.04.1999 e s.m.i.

Art. 6

Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale designa quale funzionario responsabile un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di ogni tributo di competenza del Comune.
2. Il funzionario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, individua, anche di volta in volta, il soggetto che lo sostituisce.
3. Nel caso in cui la gestione del tributo sia affidata a terzi, l'affidatario provvede alla nomina di un funzionario responsabile per ciascun tributo.
4. Della nomina del funzionario responsabile dovrà essere data comunicazione agli organismi competenti.

Art. 7

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalle norme.

Art. 8 **Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente in base alle norme vigenti.
2. La Giunta Comunale fornisce adeguati indirizzi al Servizio Tributi circa le azioni di controllo da adottare in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, attribuendo le relative risorse.
3. Ai fini del potenziamento del Servizio Tributi e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire, nell'ambito della normativa vigente, compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al precedente secondo comma e all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 9 **Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, secondo modalità concordate. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco.
2. Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e s.m.i., qualsiasi singolo dato o complesso di dati, provenienti da archivi appartenenti al Comune stesso o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti da qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo.

Art. 10 **Notificazione**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, se non diversamente disposto, può essere effettuata con l'invio anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. Se il contribuente è presente presso i locali dell'Ufficio Tributario, la notificazione può essere eseguita personalmente mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, previamente incaricato, limitatamente in tale sede, anche delle funzioni di messo notificatore, ai sensi di legge. In tal caso il rimborso delle spese di notifica di cui al comma successivo non sono dovute.

3. Al Comune spetta da parte del contribuente, per ogni notifica effettuata, di cui al comma 1, una somma a titolo di rimborso spese di notifica il cui importo è fissato dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per le aliquote e tariffe di cui al precedente articolo.

Art. 11
Crediti tributari di modesta entità

1. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento e di liquidazione per la riscossione dei crediti tributari, qualora, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, l'ammontare totale dell'avviso stesso, costituito dal tributo dovuto e/o dalle sanzioni e/o dagli interessi e dalle spese di notifica, sia inferiore a € 12,00 (euro dodici virgola zero zero), salvo successiva diversa disposizione di legge.
2. Non si fa luogo al versamento spontaneo se il tributo, arrotondato ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge n. 286/2006, riferito all'intera annualità, è inferiore a € 2,00 (due virgola zero zero).

Art. 12
Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite dalle norme disciplinanti i singoli tributi.
2. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, anche nel caso in cui la riscossione spontanea sia gestita direttamente dal Comune, può essere affidata agli Agenti della Riscossione di cui al D. Lgs. 112 del 13.04.1999 e s.m.i., sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo 5.
3. Per i tributi la cui riscossione spontanea o coattiva avviene tramite ruolo, il dirigente del Settore Finanziario, sulla base di criteri ed indirizzi forniti dalla Giunta comunale con la individuazione delle fattispecie ammesse, può stabilire la riscossione stessa mediante forme diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 602/1973, e s.m.i.

Art. 12 Bis
Interessi

1. La misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso di ogni tributo di competenza del Comune è determinata nella misura del tasso di interesse legale annuale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 12 Ter
Ravvedimento operoso

Oltre alle fattispecie di ravvedimento di cui all'art. 13, del Decreto Legislativo del 18/12/1997, n. 472, applicabili automaticamente ai tributi locali, sono stabilite le seguenti ulteriori circostanze che comportano l'attenuazione della sanzione:

- riduzione della sanzione ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il

termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con misurazione giorno per giorno.

Art. 13

Insinuazione tardiva nel passivo del fallimento

1. Per l'economicità dell'azione amministrativa, l'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento, è disposta per singoli tributi dovuti e non pagati da ditte dichiarate fallite, dopo una valutazione della capacità patrimoniale dell'impresa stessa mediante richiesta di informazioni al curatore fallimentare.

Art. 14

Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione motivata della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e comprovata situazione di obiettiva difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, previa applicazione, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, degli interessi legali, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila virgola zero zero), l'ufficio può richiedere il rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 15

Rimborsi

1. Entro il termine previsto dalla legge, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata con opportuna documentazione, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, o nel diverso termine stabilito dalla disciplina del singolo tributo, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, o di diniego. Nelle more può essere inviata una lettera interlocutoria per chiarimenti. In tal caso il termine rimane sospeso dall'invio della lettera al ricevimento della risposta.
4. Non si fa luogo all'emissione di provvedimenti di rimborso se la somma da restituire, comprensiva degli interessi e addizionali al netto delle spese di notifica sia inferiore a € 12,00 (euro dodici virgola zero zero) salvo successiva diversa disposizione di legge.

Art. 16

Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Quando un contribuente vanta un credito tributario nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso, in via cautelare, se viene notificato atto di accertamento o di liquidazione, ancorché non definitivo.
2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o, qualora esso fosse stato impugnato, dalla decisione della commissione tributaria.
3. La sospensione può operare anche tra crediti riferibili a tributi comunali diversi.
4. La sospensione del pagamento è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di cui al comma 1; qualora intervenga su tale atto una decisione della commissione tributaria che determini in misura diversa la somma dovuta, il provvedimento di sospensione va rettificato.
5. Quando l'atto di cui al comma 1 è definitivo, l'Ufficio Tributi provvede alla compensazione degli importi.
6. I provvedimenti che decidono della sospensione e della compensazione devono essere notificati al contribuente interessato.
7. Il contribuente che ha un credito per tributi di competenza del Comune e che intende utilizzarlo per compensare debiti della stessa natura, deve presentare all'Ufficio Tributi istanza di compensazione. Detto Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, invita il contribuente a definire la compensazione redigendo apposito verbale.

Art. 17

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.
2. La risposta dell'Amministrazione:
 - a) è scritta ed adeguatamente motivata;

- b) vincola, limitatamente al richiedente, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello;
3. Qualora l'amministrazione non risponda entro il termine di cui al comma 1, s'intende che la stessa concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente.
 4. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del comma 3, è nullo. Non possono essere irrogate sanzioni, limitatamente alle questioni oggetto dell'istanza di interpello, nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione comunale ed ancora non si scaduto il termine di cui al comma 1.

Art. 18 **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'Ente si difende tramite l'Avvocatura Comunale ed il Direttore del Servizio Tributi, anche disgiuntamente, che assicurano il rispetto dei termini processuali e favoriscono il miglior esito della controversia.
2. La Giunta Comunale con atto motivato, in casi particolari e/o di comprovata necessità, può incaricare professionisti esterni per pareri o interventi in giudizio.

Art. 19 **Autotutela**

1. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato.
3. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo infondato.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.

Titolo III

ACCERTAMENTI

Art. 20

Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e s.m.i e secondo le disposizioni seguenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati, già previsto dal precedente art. 19.

Art. 21

Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a cura del Servizio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 22

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il funzionario responsabile, soltanto in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento e dei periodi d'imposta, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 23

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 22, comma 1, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare all'ufficio tributi istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale e quelli per il pagamento del tributo.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Art. 24

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile o da un suo delegato.
2. In presenza di soggetti coobbligati l'atto deve essere sottoscritto da tutti.
3. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 25

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 24, secondo le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Qualora sia stata concessa la dilazione del pagamento, ai sensi dell'articolo 14, l'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel precedente comma 1.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento e, per i casi di dilazione, la

documentazione relativa alla prestazione dell'eventuale garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 26

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il pagamento della prima rata e la presentazione dell'eventuale garanzia, previsti dall'articolo 26.
2. Per i tributi riscuotibili mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si perfeziona, con il pagamento della prima rata iscritta nel ruolo esattoriale.

Art. 27

Effetti della definizione

1. La definizione dell'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura minima prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti per i tributi erariali.
2. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 26, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto disposto nel comma seguente.
3. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio da parte del Comune della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla legge, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'ufficio tributi alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Titolo IV

NORME FINALI

Art. 28

Norme finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2007 e si applica agli atti emessi da tale data.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.